

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3796 di martedì 07 giugno 2016

# La scomparsa del Piano di Sicurezza Sostitutivo

*La nuova disciplina in materia di appalti pubblici ha di fatto cancellato questo documento? A cura di Stefano Farina.*

In questi giorni ho iniziato ad approfondire la tematica relativa alla nuova disciplina in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 50/2016 cercando di capire gli eventuali riflessi in ambito sicurezza sul lavoro e mi è sorto un dubbio: ma il Piano Sostitutivo di Sicurezza esiste ancora?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELBF01] ?#>

Facciamo un breve excursus relativamente a tale documento.

Una delle prime volte (probabilmente la prima) in cui esso viene citato è in una delle integrazioni e modifiche della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dove all'articolo 31 viene previsto che **l'appaltatore consegni un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento** e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

Tale previsione viene poi confermata anche nel successivo Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che va a sostituire il 109 e dove, all'articolo 131, viene indicato che **l'appaltatore consegni un piano di sicurezza sostitutivo** del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,

Nel frattempo nel D.P.R. 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), capo terzo (piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza), all'articolo 5 vengono esplicitati i contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza indicando che **il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSS di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.**

Nelle definizioni del medesimo D.P.R. 222/2003 si trova anche indicato: **"PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"**;

Con l'avvento del D.Lgs. 81/2008 la situazione rimane pressoché immutata con l'integrale recepimento, per quanto attiene il PSS, di quanto già previsto nel D.P.R. 222/2003 i contenuti vengono riportati nell'allegato XV e perciò, a tutti gli effetti, il PSS va redatto in base alla previsione dell' articolo 131, comma 2, lettera b) del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Riassumendo la situazione è la seguente: il PSS è previsto all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 ed i suoi contenuti sono indicati nel D.Lgs. 81/2008 e così ci si è attivati e si è operato negli ultimi anni.

A conferma di ciò lo stesso Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, che ha introdotto i modelli semplificati dei piani di sicurezza, all'articolo 3 rimanda al D.Lgs. 163/2006 per quanto attiene la predisposizione del PSS.

E veniamo ad oggi, con l'entrata in vigore della nuova normativa relativa alla disciplina degli appalti pubblici (D.Lgs. 52/2016), in vigore dal 19 aprile 2016, l'articolo 131 della normativa previgente non è più in essere, ma all'interno di tale Decreto Legislativo non vi è più alcun riferimento alla redazione/consegna, da parte dell'appaltatore o del concessionario, del Piano di Sicurezza Sostitutivo.

Da tecnico ritengo perciò che tale documento non sia più un obbligo di legge. Dove sbaglio?

A questo punto si allaccia anche un nuovo dubbio: considerato che al PSS era collegata anche la determinazione dei relativi costi della sicurezza da evidenziare nei bandi di gara, tali importi non vanno più indicati?

Geom. Stefano Farina

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. Art. 131. Piani di sicurezza**

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (*ora allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008*), in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (*ora d.lgs. n. 81 del 2008*)

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (*ora d.lgs. n. 81 del 2008*)

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (*ora d.lgs. n. 81 del 2008*), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

### **81/2008 e s.m.i. ALLEGATO XV**

#### **ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**

(*così sostituito dall'allegato XV al d.lgs. n. 106 del 2009*)

##### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

1.1. - Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

##### **3. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

**Geom. Stefano Farina**

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (entrato in vigore il 19 aprile 2016)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)